



Matera 07 - 10 luglio 2021

INCOMING ALL'AUDIOVISUAL PRODUCERS SUMMIT (Matera 7-10 luglio 2021)

Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020

Nell'ambito dell'attività del **Piano Export Sud**, l'Agenzia ICE organizza, per le aziende con sede operativa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, una missione di operatori esteri con sessioni di incontri bilaterali individuali all'**Audiovisual Producers Summit (AVPSummit)**, che avrà luogo a Matera dal 7 al 10 luglio 2021.

PERCHE' PARTECIPARE

L'Audiovisual Producers Summit Matera (AVPSummit) è un'iniziativa organizzata da APA-Associazione Produttori Audiovisivi e Lucana Film Commission, con il supporto del MiC-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, e Luce-Cinecittà.

L'evento è dedicato all'industria audiovisiva internazionale e alla produzione di serie e film per la TV e le piattaforme digitali. La manifestazione combina attività di networking, panel e incontri business per instaurare e rafforzare le relazioni tra i professionisti del settore audiovisivo e promuovere nuovi accordi di collaborazione.

Tra gli obiettivi della prima edizione di AVPSummit vi è quello di valorizzare il potenziale creativo e produttivo del Sud Italia, favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese di questi territori e facilitando la nascita di relazioni d'affari tra operatori locali ed esteri.



**Cinema & Audiovisivo
AUDIOVISIVO**

Luogo: **Matera**

Data Evento: **07 - 10 luglio 2021**

Scadenza Adesioni: **01 giugno 2021**

Data Pubblicazione: **17 maggio 2021**

Siti Utili:

www.ice.gov.it

www.ice.it/it/piano-ex...

Iscriviti alla Newsletter ICE:

www.ice.it/it/newsletter

[Offerta ICE-Agenzia]

In occasione dell'AVPSummit di Matera, l'Agenzia ICE, tramite gli Uffici della propria rete estera, coordinerà la presenza di una delegazione di operatori internazionali di settore (produttori, commissioning editors, rappresentanti di canali televisivi e piattaforme digitali) provenienti da USA ed Europa (Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Svezia, Norvegia).

Durante le giornate del Summit saranno organizzati incontri B2B tra le aziende partecipanti e le aziende internazionali aderenti all'iniziativa, secondo un calendario che verrà comunicato con un congruo anticipo. Per tali incontri le aziende italiane potranno utilizzare gli spazi dedicati messi a disposizione dagli organizzatori.

Sono a carico delle aziende partecipanti le spese di viaggio e alloggio del proprio personale presente ad AVPSummit ed ogni servizio non compreso nel programma.

Considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria l'Agenzia ICE si riserva la possibilità di annullare l'iniziativa a qualsiasi stadio di organizzazione.

OBIETTIVI DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa intende sostenere le aziende con sede operativa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia nell'accesso al mercato internazionale dell'audiovisivo.

Si prefigge di:

- ampliare la rete di relazioni internazionali per le imprese selezionate, promuovendone la capacità creativa e produttiva;
- incentivare la coproduzione e l'export dei prodotti realizzati con il conseguente effetto positivo sul territorio.

CONTATTI

ICE

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Via Liszt 21 - 00144 Roma

Beni di Consumo

Dirigente: Maria Maddalena Del Grosso
Riferimenti:

Fabio Corsi / Valentina Mulas

Tel. 06 5992 7890/6877

audiovisivo@ice.it

Indirizzo PEC:

audiovisivo@cert.ice.it

Modalità di adesione

A seguito dell'adozione delle misure straordinarie di sostegno alle aziende italiane per l'emergenza Covid-19 la partecipazione sarà gratuita.

Le aziende interessate all'iniziativa potranno fare richiesta di partecipazione compilando ed inviando via PEC all'indirizzo **audiovisivo@cert.ice.it** entro e non oltre il **1 giugno 2021** la seguente documentazione (in allegato alla presente Circolare):

1. scheda di adesione;
2. regolamento di partecipazione;
3. dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà;
4. dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità

Potranno partecipare all'iniziativa le aziende, le startup, i consorzi, regolarmente iscritti al registro delle imprese delle CCIAA territorialmente competenti, che:

- abbiano sede operativa in **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**;
- non si trovino in situazioni di morosità con l'Agenzia ICE.

Le candidature ammissibili verranno accettate in base all'ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'ICE-Agenzia anche se presentate da organismi associativi. L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-Agenzia.

Allegati

1. Scheda di adesione 2. Allegati-circolare

INFO AGGIUNTIVE La presente circolare viene diffusa anche ad Associazioni, Camere di Commercio e altri Organismi, invitati a diffondere l'iniziativa sul territorio, utilizzando esclusivamente la presente circolare ed evidenziando che trattasi di iniziativa promossa dall'Agenzia ICE nell'ambito del Piano Export Sud.

RINUNCE Successivamente all'invio delle Lettere di Ammissione all'iniziativa, l'eventuale rinuncia potrà essere comunicata all'Agenzia ICE per iscritto e via PEC all'indirizzo **audiovisivo@cert.ice.it**, a firma del legale rappresentante dell'azienda. Come specificato dall'art. 13 del Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative ICE: - nulla è dovuto dall'azienda nel caso in cui le rinunce vengano notificate entro 10 giorni dalla data della lettera di ammissione all'iniziativa; se la rinuncia viene comunicata oltre i 10 giorni, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare stabilito come quota di partecipazione originaria, pari a € 100,00 +IVA dovuto con le stesse decorrenze; l'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare stabilito come quota di partecipazione pari a € 100,00 +IVA, nel caso in cui sia possibile ammettere in tempo utile un'altra azienda sostitutiva.

SERVIZI ICE Gli Uffici ICE all'estero sono in grado di fornire una vasta gamma di servizi personalizzati di assistenza, marketing e di informazione. Si suggerisce quindi di contattare direttamente gli Uffici ICE dei Paesi di interesse per valutare eventuali servizi accessori (<https://www.ice.it/it/mercati>).

Per maggiori informazioni sui servizi di assistenza e consulenza dell'Agenzia ICE contattare: Ufficio Servizi Informativi e di Assistenza alle Imprese - URP: tel 800 98 98 00 - lun - ven 10.00 - 12.30 e-mail urp@ice.it - sito web <http://www.ice.it/servizi>.

Scheda di adesione

All' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio: Beni di Consumo/Progetto Audiovisivo

Da inviare: via PEC a audiovisivo@cert.ice.it

Att.ne: **Fabio Corsi / Valentina Mulas** (Tel. 06 5992 7890/6877) (mail: audiovisivo@ice.it)

E' già cliente ICE? SI ☐ NO ☐ CODICE CLIENTE _____

Ragione sociale: _____

P.IVA: _____ Codice Fiscale: _____

Indirizzo: _____

Cap: _____ Città/Località: _____ Provincia: _____

Email: _____ Sito Web: _____

Telefono: _____ Fax: _____

Persona da Contattare: _____ Qualifica: _____

Email: _____ Telefono: _____

Fatturazione Elettronica B2B (adempimento alla normativa in vigore dal 1/01/19) _____

Codice di destinazione: _____ PEC: _____

Campi opzionali e applicabili solo alle Pubbliche Amministrazioni _____

Codice IPA (laddove disponibile): _____

Scissione dei Pagamenti/Split Payment: SI ☐ NO ☐

N.DIPENDENTI	FATTURATO ANNUO (in €)	FATTURATO EXPORT (in €)
☐ Fino a 2	☐ inferiore a 250.000	☐ inferiore a 75.000
☐ da 3 a 9	☐ da 250.000 a 500.000	☐ da 75.000 a 250.000
☐ da 10 a 19	☐ da 500.000 a 2,5 mln	☐ da 250.000 a 750.000
☐ da 20 a 49	☐ da 2,5 a 5 mln	☐ da 750.000 a 2,5 mln
☐ da 50 a 99	☐ da 5 a 15 mln	☐ da 2,5 a 5 mln
☐ da 100 a 250	☐ da 15 a 50 mln	☐ da 5 a 15 mln
		☐ oltre 15 mln

Partecipazione riservata alle MPMI come definite nell'allegato I del Reg. (UE) 651/2014.

LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E': ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

INIZIATIVA: **INCOMING ALL'AUDIOVISUAL PRODUCERS SUMMIT (Matera 7-10 luglio 2021)**

Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020

LUOGO: **Matera**

DATA: **07 - 10 luglio 2021**

SCADENZA: **01 giugno 2021**

Nome e Cognome Partecipante _____

Indirizzo email partecipante _____

Cellulare _____

Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle attività menzionate

Settore di appartenenza: _____

Il ns. rappresentante in loco è (nome, indirizzo, località, telefono, fax): _____

Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nell'allegato "Regolamento Generale di partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE - Agenzia", di approvare ed accettarle integralmente senza riserve. Dichiariamo inoltre di accettare fin d'ora e di rispettare integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE - Agenzia indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In particolare, come previsto dal regolamento Generale.

- Ci impegniamo, a seguito dell'ammissione, a versare l'importo dovuto entro la data di scadenza indicata in fattura (art.8). Per espressa pattuizione assunta tra le parti, anche in espressa deroga all' art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, prendiamo inoltre atto che l'inutile decorso di tale termine comporta l'applicazione delle spese e degli interessi legali di mora, ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, fino al saldo (art.8).
- Avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell'ammissione, trascorsi i quali saremo tenuti al pagamento integrale della quota dovuta (art.13)

Data: _____ Firma e timbro del legale rappresentante: _____

Dichiaro inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole previste dagli artt. 4,5,6,7,8,13,14,20 del regolamento generale.

Data: _____ Firma e timbro del legale rappresentante: _____

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo non tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta. L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimpballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fieri. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto.

In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentire l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data 

Firma e timbro del Legale Rappresentante





ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale di:

☐ Impresa ☐ Consorzio di imprese ☐ Start-up ☐ RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa _____

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data ✓ _____

Luogo ✓ _____

✓ (Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)

Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016

Gentile cliente,

La informiamo che i Suoi dati personali vengono trattati con mezzi automatizzati per finalità istituzionali, amministrative e contabili. Titolare del trattamento è ICE Agenzia.

Può esercitare in qualsiasi momento i Suoi diritti, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento, scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@ice.it.

Per maggiori dettagli, La invitiamo a consultare l'informativa completa al seguente link: www.ice.it/it/privacy-clienti

Le segnaliamo, inoltre, che la presente iniziativa è finanziata con fondi del PONIC 2014-2020 del MiSE ed è richiesto all'ICE-Agenzia in qualità di ente attuatore, di rilevare l'efficacia dell'intervento promozionale presso i soggetti beneficiari. L'ICE garantirà la riservatezza delle informazioni che saranno raccolte attraverso la "Scheda Aziendale per la rilevazione dei risultati" e si impegnerà a non comunicarle a terzi, salvo che per fini istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le informazioni ottenute quali dati personali e/o le informazioni di natura economica e/o commerciale, nonché di natura tecnica saranno trattate in forma anonima e processate ai fini di ottenere un report complessivo non riconducibile alle singole aziende.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono partecipare alle azioni previste dal Piano Export Sud II le PMI sulla base dei criteri generali descritti nel PONIC 2014-2020 e nello specifico indicati nell'azione di riferimento 3.4.1 di cui alla Decisione CE (2015)8450 del 24.11.2015.

Le micro, piccole e medie imprese (MPMI), come definite nell'Allegato I del Reg. (UE) 651/2014, startup, i consorzi regolarmente iscritti al registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, reti di impresa, i parchi tecnologici e universitari che:

- I. abbiano sede operativa in Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise;
- II. non si trovino in situazioni di morosità con l'Agenzia-ICE;
- III. siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale,
- IV. siano in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso il mercato, ossia rispettare i seguenti requisiti minimi:
 - a. avere un sito internet o, in alternativa, essere presenti con una pagina informativa in un social network;
 - b. essere in grado di garantire una risposta telematica (es: posta elettronica) almeno in una lingua straniera alle richieste provenienti da interlocutori esteri.
- V. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata.

I criteri generali di ammissibilità sono inderogabili. Per alcune azioni, potranno essere previsti ulteriori criteri di ammissibilità, che saranno sempre specificati nei bandi e nelle circolari informative al momento della pubblicizzazione delle iniziative.

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Data _____

Timbro e firma del legale rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE DI INTENTO

Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere trasmessa all'indirizzo amministrazione@ice.it unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, la Dichiarazione d'intento andrà inviata secondo il modello previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 e le regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016.

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA.

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura.